

Co.Me.Te. - CORPO MENTE TERRITORIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

* * *

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 09/03/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 9 (nove) del mese di marzo, alle ore 18:30, presso la sede sociale in Bologna, Via Savenella, n. 24, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Co.Me.Te. (CORPO MENTE TERRITORIO), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. ***Approvazione delle modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle modifiche richieste in data 04/03/2022 dalla Regione Emilia Romagna – Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al fine dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico del Terzo Settore***

Presiede l'assemblea straordinaria, ai sensi dello statuto sociale, la Presidente dell'associazione la s.ra Miriam Forni la quale, constatata in primis la regolarità di convocazione dell'assemblea a norma dell'art. 8 dello statuto sociale con la presenza, in proprio o per delega, dei soci di seguito menzionati, e precisamente:

1. Miriam Forni, codice fiscale FRNM56M55G467T
2. Linda Olmi, codice fiscale LMOLND79A41C219R
3. Sandra Sazzini, codice fiscale SZZSDR58S55B249C
4. Maria Roberta Moruzzi, codice fiscale MRZMRB63B43G467T
5. Patrizia Gorzanelli, codice fiscale GRZPRZ60B67F257R
6. Giovanni Capponcelli, codice fiscale CPPGNN79L12G467G
7. Andreina Bergonzoni, codice fiscale BRGNDN51M41G467K

i quali costituiscono la totalità dei soci, su totali 7 soci, come da foglio presenze conservato agli atti, e sono pertanto sufficienti a deliberare come da statuto.

È inoltre presente il Consiglio Direttivo al completo, composto oltre da sé medesima, in qualità di Presidente e legale rappresentante, dai consiglieri Giovanni Capponcelli e Patrizia Gorzanelli, e così per complessivi 3 (tre) componenti.

La Presidente dichiara quindi valida l'adunanza e invita a fungere da segretario verbalizzante il sig. Giovanni Capponcelli, che presente, accetta.

- **Primo punto all'ordine del giorno**

Prende la parola la Presidente, sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, concernente *"Approvazione delle modifiche statutarie al fine di adeguare lo Statuto alle modifiche richieste in data 04/03/2022 dalla Regione Emilia Romagna al fine dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico del Terzo Settore"*.

In particolare, vengono richieste le modifiche ai seguenti punti dello Statuto:

- a) Art. 6 lett. c) *eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elettorato passivo, se maggiorenni; si specifica che nel caso di associato minorenni può partecipare alle assemblee e votare tramite il proprio genitore.*
- b) Art. 10.3: *in relazione all'assemblea straordinaria che delibera su modifiche statutarie, prevista la possibilità di una seconda convocazione, validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.*
- c) Art. 15: *si sostituisce il meccanismo della cooptazione con il meccanismo del "primo dei non eletti". Così: Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti; i membri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo, nei termini indicati originariamente dall'Assemblea in sede di elezioni. Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea dei soci, deve essere in ogni caso convocata l'Assemblea dei soci che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo*

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche statutarie proposte e di approvare quindi complessivamente il nuovo statuto così riformulato nella sua interezza, composto di complessivi 23 articoli, che si allega al presente verbale.
- 2) di dare mandato alla Presidente al fine di procedere agli adempimenti di rito e in specie di:

- i. procedere alla registrazione del presente verbale ed allegato nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate competente;
- ii. procedere all'integrazione della documentazione relativa alla domanda di iscrizione al RUNTS richiesto dalla Regione Emilia Romagna – Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

==

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 19:00, previa lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

Il Presidente

(MIRIAM FORNI)



Il segretario verbalizzante

(GIOVANNI CAPPONCELLI)



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 23/3/22 al N. 62

Atto ESSEXT

(Firma)

Il Funzionario
Eduardo Di Gennaro





Statuto dell'Associazione
"CO.ME.TE. Associazione di Promozione Sociale"

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

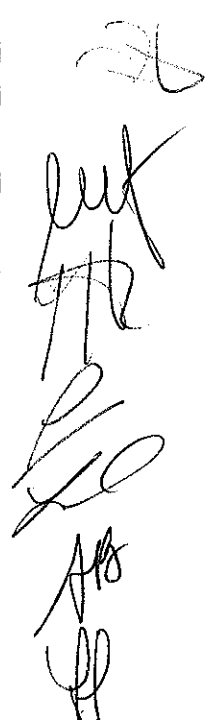
1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata **"CO.ME.TE. - CORPO MENTE TERRITORIO - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** (o anche, in forma abbreviata, **"CO.ME.TE. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**, successivamente indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.
3. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.
4. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

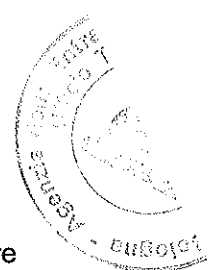
Art. 2 – Finalità e principi

1. L'Associazione ha carattere apolitico e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. L'Associazione persegue attività di promozione sociale finalizzate alla tutela dei diritti umani nonché all'attuazione della solidarietà fra persone. Le finalità dell'Associazione e le sue attività sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Dette attività sono finalizzate alla ricerca e promozione sociale e culturale, etica e spirituale ai fini dello sviluppo della personalità in tutte le sue espressioni. Tutte le attività dell'associazione sono inoltre ispirate ed orientate a contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività.

Art. 3 - Attività

1. Ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:
 - A. educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;





- B. attività volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio della città e provincia di Bologna, e della Regione Emilia Romagna;
- C. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- D. attività educativo – formative in ambito extra-scolastico, finalizzata alla educazione in ambito culturale, nonché alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico ed al contrasto della povertà educativa
2. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione di propone di promuovere presso le Istituzioni Pubbliche (Comuni, Province, Regioni), presso i centri culturali (biblioteche, teatri, musei, università), i centri sociali (anziani, intercultura) e presso le scuole di ogni ordine e grado (materne, primarie, scuole superiori di primo e secondo grado) un'educazione volta alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio locale e del territorio nei suoi aspetti storici, politico – istituzionali, socio – economici, tecnico – scientifici, artistici, religiosi, naturalistici ed ambientali.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Associazione predisporrà un progetto educativo globale, prevedendo laboratori, attività artistiche e itinerari specifici per una educazione al patrimonio locale attiva e partecipata.
4. La realizzazione del progetto educativo prevede lezioni frontali e lezioni itineranti, laboratori artistici, conferenze, e presentazioni. Verranno utilizzati materiali cartografici e iconografici, supporti informatici e audiovisivi, oltre a materiale librario. È prevista anche l'eventuale produzione di materiali inediti, da realizzare durante l'attività.
5. Al fine di perseguire gli scopi indicati, l'Associazione Co.Me.Te potrà compiere qualsiasi operazione che riterrà utile, volta a pubblicizzare le iniziative adottate, promuovendo la raccolta dei fondi necessari allo scopo stabilito. Esempificando potrà:
- a) svolgere corsi di aggiornamento culturale;
 - b) organizzare gruppi di lavoro, su problemi educativi e storico-culturali;
 - c) predisporre centri di documentazione;
 - d) predisporre libri e materiali finalizzati all'attività proposta;
 - e) provvedere all'acquisto ed alla distribuzione di materiali vari di interesse culturale;
 - f) organizzare mostre e manifestazioni culturali;
 - g) organizzare e predisporre spettacoli di danza e artistici in genere;
 - h) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e provvedere a ricerche di ogni tipo per la diffusione dei propri obiettivi culturali;

- 
- i) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi o seminari e per la fornitura dei servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
 - j) promuovere o curare direttamente o indirettamente la redazione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni di ogni tipo, pubblicare inoltre notiziari, indagini richieste e studi;
 - k) effettuare e promuovere visite guidate come lezioni e approfondimenti sulla conoscenza del territorio.

6. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

7. Per il perseguimento delle proprie finalità sociali sopra individuate, l'Associazione può associarsi ad altri enti senza scopo di lucro, collaborare con enti pubblici e privati, ed aderire, altresì, ad organismi locali e nazionali aventi finalità analoghe, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 4 – Volontari e lavoro retribuito

1. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e sono svolte avvalendosi in prevalenza delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

2. L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

3. Al volontario che presta la propria attività di volontariato, possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

4. I volontari non occasionali sono iscritti in apposito registro.

5. L'Associazione provvede ad assicurare i volontari non occasionali, con apposite polizze di copertura contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

6. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può eventualmente assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche dei propri associati, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a specializzare l'attività svolta, nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, il numero dei lavoratori retribuiti impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.





7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Titolo II – Associati

Art. 5 – Requisiti e procedura di ammissione degli Associati

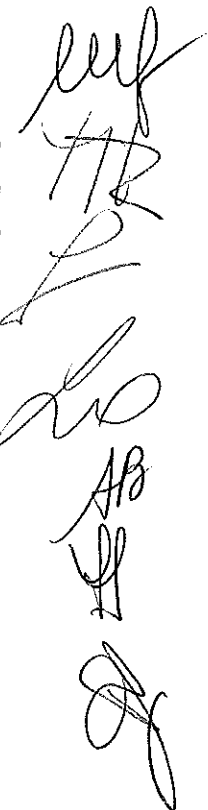
1. Possono associarsi all'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali nonché le persone giuridiche che ne condividono gli scopi e le finalità, che intendono partecipare attivamente al perseguimento dei fini sociali, e che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti.
2. L'ammissione all'Associazione è richiesta in forma scritta, indirizzata all'Associazione, recante la dichiarazione di condividere gli scopi e le finalità che l'Associazione, di osservare il presente lo Statuto e i regolamenti attuativi eventualmente approvati, nonché l'impegno, in qualità di associato, al versamento della quota associativa annuale.
3. Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, esamina la domanda presentata e dispone in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato.
4. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto motivato della domanda, l'aspirante associato può presentare ricorso dinanzi all'assemblea dei soci, che delibera in merito, alla prima riunione utile.
5. L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette associati. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno.
6. Gli associati iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere gli organi sociali e di esserne eletti.
7. Gli associati minori di età non possono accedere alle cariche associative.

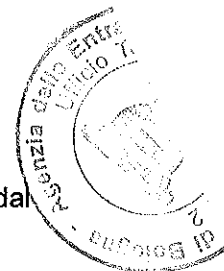
Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - c) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elettorato passivo, se maggiorenni; si specifica che nel caso di associato minorenni può partecipare alle assemblee e votare tramite il proprio genitore;

- 
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
 - f) essere informati sull'attività associativa;
 - g) esaminare i libri sociali.
2. Gli associati sono tenuti a:
- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
 - b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
 - c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, anche mediante lo svolgimento delle attività promosse dall'Associazione, secondo le esigenze e disponibilità dichiarate.
 - e) partecipare alla vita associativa. È espressamente esclusa la partecipazione meramente temporanea alla vita associativa.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

- 1. La qualità di associato si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per decadenza;
 - c) per esclusione;
 - d) morte;
 - 2. Perde la qualità di associato per recesso l'associato che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile e procede all'annotazione sul libro degli associati.
 - 3. Perde la qualità di associato per decadenza l'associato che, nei termini previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo, non abbia provveduto al versamento della quota associativa annuale. La decadenza dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
 - 4. Perde la qualità di associato per esclusione l'associato che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni.
 - 5. Avverso i provvedimenti che dichiarano l'esclusione dell'associato adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere alla Assemblea dei soci entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta ricevuta che dispone l'esclusione. Sul ricorso presentato decide l'Assemblea degli associati alla prima occasione utile.
- 



6. I provvedimenti di decadenza ed esclusione dell'associato sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al comma precedente.

7. L'associato receduto, decaduto o escluso, e gli eredi dell'associato deceduto, non possono vantare alcun diritto di restituzione delle quote associative versate.

Titolo III – Organi associativi

Art. 8 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, ove istituito ai sensi del presente statuto;

2. Alle cariche sociali, salvo quanto precisato in relazione alle singole cariche, spetta solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art. 9 – Assemblea – profili generali

1. L'Assemblea è costituita dagli associati dell'Associazione risultanti da apposito libro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dagli associati intervenuti in Assemblea.

3. Nella assemblea hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il versamento della quota associativa;

4. Le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

5. All'attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea provvede il Consiglio Direttivo.

6. Nelle assemblee di approvazione del bilancio e in quelle relative alla propria responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7. Ogni associato ha diritto di esprimere un voto; è consentita la rappresentanza in Assemblea mediante delega scritta ad un altro associato; ogni associato può essere portatore di un massimo di una delega. Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.

8. L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, inviato agli associati anche per il tramite di ausili telematici, almeno sette (7) giorni prima della data fissata per la riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale.

9. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.

10. L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità, ovvero nel caso in cui un decimo degli associati ne faccia richiesta. In caso di particolare necessità l'assemblea, adeguatamente motivate, l'assemblea potrà essere convocata entro il termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.

Art. 10 - Assemblea – validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente, personalmente o per delega, almeno la maggioranza degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

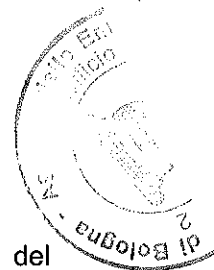
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

3. L'assemblea straordinaria degli associati è competente a deliberare sulle modifiche dello statuto, sulle delibere di trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, nonché sull'eventuale delibera di scioglimento e devoluzione del patrimonio. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta; in relazione all'assemblea straordinaria, è prevista la possibilità di una seconda convocazione, validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza assoluta. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

4. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, può aver luogo trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.

5. In assemblea il voto è segreto per le deliberazioni riguardanti le persone, l'elezione degli organi sociali o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the document. From top to bottom, there is a signature that appears to be 'Lef', followed by initials 'KH', then 'P', then a signature 'Ro', then 'AB', then 'JP', and finally a large, stylized signature at the bottom.



6. I verbali delle assemblee sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e sono sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal verbalizzante.

Art. 11 – Competenze della Assemblea

1. L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) istituisce, nei casi previsti dal presente statuto, l'Organo di Controllo e ne nomina i componenti;
- c) nomina e revoca i componenti degli altri organi sociali;
- d) approva il bilancio consuntivo;
- e) approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o se predisposto per libera determinazione dell'organo amministrativo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera in merito alle domande di ammissione proposte dagli aspiranti soci;
- i) delibera sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti di esclusione degli associati;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto od essa sottoposti dal Consiglio direttivo;
- k) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c) sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione.
- 2. È composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea.
- 3. La maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo devono essere associati dell'Associazione.
- 4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- 5. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

6. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Consigliere più anziano di età.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo – convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con comunicazione scritta da spedirsi, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno tre (3) giorni prima della riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore, fino a un (1) giorno prima della riunione, per particolari motivi di urgenza.
2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio, alla programmazione dell'attività sociale ed alla determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale, ove prevista. La convocazione ha luogo, altresì, ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritengano opportuno, o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta in forma scritta.
4. L'avviso di convocazione, deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni di norma con voto palese; è richiesto il voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
7. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.
8. Per i componenti del Consiglio Direttivo non è ammessa la facoltà di conferire la delega di voto.
9. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta e sottoscritti dal verbalizzante, dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti in apposito libro.

Art. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio direttivo competono tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, che la legge o il presente Statuto non riservino ad altri organi sociali.
2. A titolo meramente indicativo il Consiglio Direttivo:

Handwritten signatures and initials in black ink on the right margin of the page. There are three distinct signatures: a cursive one at the top, a more stylized one in the middle, and a large, bold one at the bottom.



- a) predispone il bilancio o rendiconto;
- b) dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c) approva i regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
- d) può istituire e prevedere una quota associativa di ammissione e/o una quota associativa annuale ed in tal caso ne determina l'entità;
- e) delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- f) delibera l'adesione ad altre associazioni di promozione sociale ed altri enti del terzo settore in attuazione delle finalità indicate nel presente Statuto;
- g) delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- h) individua e regola l'eventuale svolgimento di attività diverse e ne documenta, nella relazione di missione, il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza degli associati;
- j) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- k) accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- l) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.
- m) adotta ogni altra determinazione ad esso spettante per legge.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, o ad altro consigliere, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

Art. 15 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti; i membri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo, nei termini indicati originariamente dall'Assemblea in sede di elezioni.

2. Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'assemblea dei soci, deve essere in ogni caso convocata l'Assemblea dei soci che deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo

3. Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente provvede immediatamente

alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi; in caso di impedimento, provvederà il Consigliere più anziano di età.

Art. 16 – Presidente

1. Il Presidente della Associazione presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci; stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni di entrambi gli organi sociali e le presiede; coordina l'attività dell'Associazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi, conferire procure alle liti attive e passive e sottoscrivere gli atti e i contratti in cui è parte l'Associazione.
3. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la immediata convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
4. In caso di temporanea assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età che ne fa le veci.
5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Consigliere più anziano di età convocare, entro quindici (15) giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è istituito nei casi imposti dalla legge, o per libera decisione dall'Assemblea dei soci; ove istituito l'organo di controllo ha forma monocratica.
2. Il componente dell'Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro.
3. Si applica l'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
6. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'assemblea degli associati.

A series of handwritten signatures and initials in black ink, located on the right margin of the page. The signatures are written vertically, with some appearing to be initials and others more complete names or marks.

7. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.

8. All'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea.



Art. 18 - Libri sociali

1. L'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
- d) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

TITOLO IV – Risorse economiche, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 19 - Patrimonio e risorse economiche

1. L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- a) quote versate dagli associati;
- b) contributi di privati;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- f) liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- g) rendite patrimoniali e finanziarie;
- h) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione curata direttamente dall'associazione;
- i) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti stabiliti dalla legge;
- j) iniziative di raccolta fondi, svolte nei limiti e alle condizioni fissate dalla legge.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20 – Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio della gestione è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni successivi alla data di chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

3. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati tramite il deposito dello stesso presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima dell'Assemblea prevista per la sua approvazione.

4. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Il bilancio può essere costituito dal rendiconto gestionale di cassa, nei casi in cui non siano superati i limiti previsti dal codice del terzo settore.

5. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte diverse da quelle di interesse generale, svolte dall'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo redige inoltre i rendiconti specifici delle eventuali attività di raccolta pubblica fondi effettuate dalla Associazione in corso d'anno.

Art. 21 – Bilancio sociale

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale nei casi in cui siano superati i limiti di legge che ne impongono la redazione. In tali casi il Bilancio sociale è depositato presso il Registro unico del terzo settore ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dal codice del terzo settore.

2. Nei casi di diversi da quelli di cui al primo comma il Consiglio Direttivo può comunque redigere il bilancio sociale.

A vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin of the document. From top to bottom, there is a signature that appears to be 'L. B.', followed by 'L. B.', then 'L. B.', and finally a large, stylized signature that looks like 'L. B.' or 'L. B.'.

3. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Titolo V – Norme Finali

Art. 22 – Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'apposito Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria degli associati.
3. L'Assemblea, in seduta straordinaria, nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 23 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.

§

Miriana Zan
Pier Paolo Tassi
Franco Gualdi
Luigi
Antonio Perfanti
Giancarlo Facci
Domenico Gualdi